



**SERVIZIO DI MANUTENZIONE E *FULL SERVICE* (C.D. O&M) DEL
PARCO EOLICO “COSTA DEL PIDOCCHIO” DI PROPRIETA’ DI
ENERGIA PULITA S.R.L.**

**CODICE CIG: 89239558A0
Numero Gara: 8302427**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE NORMATIVA

**PROCEDURA APERTA, CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE
(artt. 58, 60, 122 e 133, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016)**

Responsabile del Procedimento

F.to Ing. Mario Stucchi

| | |
|---|---|
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE E <i>FULL SERVICE</i> (C.D. O&M) DEL PARCO EOLICO “COSTA DEL PIDOCCHIO” DI PROPRIETA’ DI ENERGIA PULITA S.R.L. CODICE CIG: 89239558A0 | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE NORMATIVA |
|---|---|

INDICE

| | |
|---|-----------|
| CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI | 4 |
| Articolo 1 - DEFINIZIONI | 4 |
| Articolo 2 – DOCUMENTI CHE REGOLANO IL RAPPORTO CONTRATTUALE – EVENTUALI DIFFORMITA’ - ORDINE DI VALIDITA’ DEI DOCUMENTI – CRITERI DI INTERPRETAZIONE | 5 |
| Articolo 3 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME | 5 |
| Articolo 4 – DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI | 6 |
| Articolo 5 – ORGANI DELL’ESECUZIONE | 6 |
| Articolo 6 – RISERVATEZZA..... | 7 |
| Articolo 7 – PROPRIETA’ INDUSTRIALE E COMMERCIALE | 7 |
| Articolo 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI | 7 |
| CAPO II – DISPOSIZIONI CONTRATTUALI..... | 8 |
| Articolo 9 – STIPULA DEL CONTRATTO E AVVIO DELLE PRESTAZIONI..... | 8 |
| Articolo 10 - OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE | 9 |
| Articolo 11 – IMPORTO E DURATA | 9 |
| Articolo 12 – PROROGA E SOSPENSIONE | 9 |
| Articolo 13 - VARIAZIONI..... | 10 |
| Articolo 14 – CONTESTAZIONI DELLA CONTRAENTE | 12 |
| Articolo 15 - SUBAPPALTO | 12 |
| Articolo 16 - RESPONSABILITÀ DELLA CONTRAENTE | 13 |
| Articolo 17 - OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE | 13 |
| Articolo 18 - ONERI DELLA COMMITTENTE | 14 |
| CAPO III - DISPOSIZIONI ECONOMICHE..... | 14 |
| Articolo 19 –REVISIONE DEL PREZZO..... | 14 |
| Articolo 20 - PENALI | 14 |
| CAPO IV - CAUZIONI – GARANZIE - ASSICURAZIONI..... | 15 |
| Articolo 21 – CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURA ASSICURATIVA | 15 |
| Articolo 22 –RIFIUTO DELLA CONSEGNA | 15 |
| CAPO V - RISOLUZIONE E RECESSO | 15 |

| | |
|--|---|
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE E <i>FULL SERVICE</i> (C.D. O&M) DEL PARCO EOLICO “COSTA DEL PIDOCCHIO” DI PROPRIETA’ DI ENERGIA PULITA S.R.L. CODICE CIG: 89239558A0 | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE NORMATIVA |
|--|---|

| | |
|---|-----------|
| Articolo 23 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA..... | 15 |
| Articolo 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | 16 |
| Articolo 25 - RECESSO PER VOLONTÀ DELLA COMMITTENTE | 17 |
| CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE..... | 17 |
| Articolo 26 - ANTIMAFIA E ANTICORRUZIONE | 17 |
| Articolo 27 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI | 18 |
| Articolo 28 - NORME DI SICUREZZA GENERALI..... | 19 |
| Articolo 29 - TUTELA DEI LAVORATORI | 19 |
| Articolo 30 - TUTELA DEI DATI PERSONALI | 20 |
| Articolo 31 - TASSE E IMPOSTE | 20 |
| CAPO VII - CONTROVERSIE | 20 |
| Articolo 32 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE . | 20 |

| | |
|---|---|
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE E <i>FULL SERVICE</i> (C.D. O&M) DEL PARCO EOLICO “COSTA DEL PIDOCCHIO” DI PROPRIETA’ DI ENERGIA PULITA S.R.L. CODICE CIG: 89239558A0 | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE NORMATIVA |
|---|---|

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato Speciale di Appalto – Parte Normativa e nei documenti contrattuali, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il seguente significato:

- a) *“Appaltatore/ Esecutore/ Contraente”*: si intende la persona, fisica o giuridica, in qualsiasi forma costituita, ivi comprese imprese quelle associate, con la quale la Committente stipula un contratto avente ad oggetto l’esecuzione del servizio, secondo quanto disciplinato nel contratto di appalto.
- b) *“Capitolato Speciale di Appalto – Parte Normativa”*: si intende il presente documento, nel quale è contenuta la disciplina generale del rapporto contrattuale.
- c) *“Codice”*: si intende il D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici”.
- d) *“Committente/ Stazione Appaltante”*: Energia Pulita s.r.l. (P.IVA 01065090860), con sede in Roma, Via Crescenzo, n. 16.
- e) *“Contratto”*: l’accordo scritto tra le parti che regola l’esecuzione del servizio, nel quale sono obbligatoriamente indicati almeno l’oggetto, l’importo, la durata e le eventuali clausole specifiche. Di regola, fanno parte del Contratto, anche ove non siano espressamente richiamati e salvo clausola contraria, i seguenti documenti: il Capitolato Speciale di Appalto – Parte Normativa; la Specifica Tecnica Operativa; le polizze di garanzia; eventuali altri documenti resi necessari in relazione alla tipologia del servizio.
- f) *“DUVRI”*: Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze, ovvero il documento redatto dalla Committente contenente le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza tra attività connesse all’esecuzione del Contratto.
- g) *“Modello 231”*: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Committente ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 e allegato al contratto di appalto.
- h) *“Ordine di Esecuzione”*: il singolo ordine emesso dal Responsabile di Esecuzione o dal Direttore dell’esecuzione del Contratto, nel quale sono indicati tempi e modalità di esecuzione del servizio.
- i) *“Parco eolico”*: insieme delle unità produttive di proprietà del Committente e meglio decritti nella Specifica Tecnica Operativa, in relazione alle quali dovranno essere svolte le prestazioni oggetto del contratto di appalto di cui al presente capitolato, sito nel Comune di Butera, località “Costa del Pidocchio”.
- j) *“Parte o Parti”*: la Committente o l’Appaltatore, o entrambi, se citate al plurale.
- k) *“Regolamento”* si intende il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006,

| | |
|---|---|
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE E <i>FULL SERVICE</i> (C.D. O&M) DEL PARCO EOLICO “COSTA DEL PIDOCCHIO” DI PROPRIETA’ DI ENERGIA PULITA S.R.L. CODICE CIG: 89239558A0 | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE NORMATIVA |
|---|---|

n.163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, nelle parti ancora vigenti successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016.

- l) *“Responsabile dell’esecuzione del contratto”*: il Soggetto nominato dalla Committente cui sono affidati i compiti che la disciplina vigente attribuisce al responsabile del Procedimento relativamente alla fase di esecuzione del contratto.
- m) *“Specifico Tecnico Operativo”*: si intende il documento contenente le prescrizioni tecniche, le condizioni e le modalità di esecuzione del servizio.

Articolo 2 – DOCUMENTI CHE REGOLANO IL RAPPORTO CONTRATTUALE – EVENTUALI DIFFORMITA’ - ORDINE DI VALIDITA’ DEI DOCUMENTI – CRITERI DI INTERPRETAZIONE

1. Il servizio di O&M oggetto di appalto dovrà essere eseguita nel rispetto di quanto previsto nei seguenti documenti:

- a) il presente Capitolato Speciale di Appalto – Parte Normativa;
- b) la Specifico Tecnico Operativo;
- c) le dichiarazioni, l’offerta tecnica e quella economica presentate dall’Appaltatore in sede di gara;
- d) le polizze di garanzia;
- e) ogni altro documento allegato e/o richiamato in quelli sopra indicati e nel contratto di appalto.

2. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nei documenti sopra elencati, verrà accordata prevalenza alla disposizione di maggior favore per il Committente ovvero, in subordine, ove non vi sia una disposizione di maggior favore per il Committente, la prevalenza verrà attribuita in base all’ordine nel quale i documenti sono elencati al precedente comma 1.

Articolo 3 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME

1. Per tutto quanto non in contrasto con le prescrizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto – Parte Normativa e della Specifico Tecnico Operativo, saranno applicabili e si riterranno parte integrante e sostanziale del contratto tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia; e ciò indipendentemente dal fatto che esse/i siano o meno esplicitamente richiamate/i, ovvero siano richiamate/i in parte, dovendosi considerare sempre integrative/i delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e nel contratto di appalto.

2. Fra le leggi e i regolamenti di cui al comma 1, si citano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49;

| | |
|---|---|
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE E <i>FULL SERVICE</i> (C.D. O&M) DEL PARCO EOLICO “COSTA DEL PIDOCCHIO” DI PROPRIETA’ DI ENERGIA PULITA S.R.L. CODICE CIG: 89239558A0 | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE NORMATIVA |
|---|---|

- il d.P.R. n. 207/2010, nelle parti ancora vigenti successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016;
- il Codice civile;
- la L. n. 136/2010;
- il D.Lgs. n. 81/2008;
- il DLgs. n. 152/2006;
- il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo del Committente adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);
- tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati (in quanto applicabili) ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dalle competenti autorità governative, regionali e territoriali, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui debba eseguirsi il servizio, indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato.

Articolo 4 – DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI

1. Nel contratto le parti eleggono il proprio domicilio ed indicano i recapiti telefonici, fax e telematici ai quali ricevere le comunicazioni inerenti il contratto stesso.
2. In mancanza di una specifica e diversa indicazione, il domicilio delle parti si intende fissato all’indirizzo delle rispettive sedi legali.
3. Eventuali modifiche ai dati comunicati dalla Contraente devono essere comunicate per iscritto alla Committente al domicilio e con le modalità indicate nel contratto.
4. Il contratto disciplina le modalità con le quali devono essere effettuate le comunicazioni tra le parti. In assenza di disposizioni contrattuali difformi, le comunicazioni della Committente si intendono conosciute dalla Contraente dalla data di ricezione della raccomandata a/r, del fax o della posta elettronica.

Articolo 5 – ORGANI DELL’ESECUZIONE

1. La Committente nomina un direttore dell’esecuzione del contratto, scegliendolo tra i propri dipendenti e/o tra i dipendenti della propria società controllante in base alle competenze, il quale svolgerà le funzioni connesse all’esecuzione del contratto e sarà il referente per la Contraente. Nei casi previsti dal Codice, la Stazione Appaltante può nominare anche un assistente del direttore di esecuzione, su indicazione di quest’ultimo. Per quanto non diversamente disciplinato dai documenti contrattuali, trova applicazione l’art. 101 del Codice.
2. La Contraente, all’atto della stipula del contratto, designa uno o più referenti per la gestione del contratto, in linea con quanto stabilito all’art. 3 del Contratto.
3. Eventuali sostituzioni del/dei referenti operate dalla Contraente andranno comunicate alla Committente entro 72 ore dall’avvenuta sostituzione.

| | |
|---|---|
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE E <i>FULL SERVICE</i> (C.D. O&M) DEL PARCO EOLICO “COSTA DEL PIDOCCHIO” DI PROPRIETA’ DI ENERGIA PULITA S.R.L. CODICE CIG: 89239558A0 | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE NORMATIVA |
|---|---|

4. E' facoltà della Committente chiedere alla Contraente la sostituzione del/dei referenti. Quest'ultima dovrà provvedere alla sostituzione entro 72 ore dalla relativa richiesta.

Articolo 6 – RISERVATEZZA

1. La Contraente, nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, garantisce e si impegna a mantenere la più assoluta riservatezza sui materiali e sulla documentazione di cui verrà in possesso, garantendo, altresì, che gli stessi non siano divulgati o diffusi a terzi.
2. Tutti gli elaborati connessi all'espletamento dell'appalto, da chiunque prodotti, saranno di proprietà della Committente che potrà farne liberamente uso senza alcuna autorizzazione preventiva.

Articolo 7 – PROPRIETA' INDUSTRIALE E COMMERCIALE

1. La Contraente garantisce, in ogni tempo, la Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno utilizzati ai fini dell'esecuzione del contratto.
2. La Contraente deve comunicare al Committente gli organi, i mezzi, i dispositivi, i processi di lavorazione brevettati, da esso stesso o da terzi, che intenda eventualmente adottare nello svolgimento delle prestazioni, segnalando per ciascuno di essi gli estremi del brevetto e dimostrando, nel caso di brevetti di terzi, di essere in possesso delle relative licenze o quantomeno di un impegno irrevocabile del titolare di tali diritti di cedere i diritti stessi alla Contraente in caso di conclusione del contratto.
3. In ogni caso, sono a carico della Contraente tutti gli oneri comunque connessi con l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di tali brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.
4. La Committente resta estranea ai rapporti tra la Contraente ed i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie tra di loro.
5. La Contraente si impegna inoltre a far quanto necessario affinché la Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i pezzi o i dispositivi forniti dalla Contraente e di procurarsi i pezzi necessari per le eventuali riparazioni, senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario.
6. In caso di inadempimento da parte della Contraente a quanto previsto nel presente articolo, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, fermo rimanendo il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

| | |
|---|---|
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE E <i>FULL SERVICE</i> (C.D. O&M) DEL PARCO EOLICO “COSTA DEL PIDOCCHIO” DI PROPRIETA’ DI ENERGIA PULITA S.R.L. CODICE CIG: 89239558A0 | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE NORMATIVA |
|---|---|

2. L’eventuale cessione ad altri soggetti del credito vantato da parte della Contraente nei confronti della Committente sarà disciplinato dall’art. 106, comma 13, del Codice.

CAPO II – DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

Articolo 9 – STIPULA DEL CONTRATTO E AVVIO DELLE PRESTAZIONI

1. Il contratto verrà stipulato secondo modalità e termini indicati dalla Committente una volta divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva. In ogni caso, salvo espresso differimento concordato con la Contraente, la stipula avverrà entro il termine ordinatorio di 60 giorni da quando l’aggiudicazione diviene efficace.
2. Il mancato rispetto dei termini indicati dalla Committente comporta la facoltà per la stessa di procedere con la decadenza dell’aggiudicazione, senza che la Contraente possa vantare per tal motivo alcuna pretesa ad alcun titolo. Ove la Committente decida di procedere comunque con la stipula del Contratto, la stessa avrà la facoltà di applicare alla Contraente una penale giornaliera da ritardo pari al 0,3‰ dell’importo del contratto.
3. Nel caso in cui il contratto non venga sottoscritto per fatto della Contraente la Committente è in facoltà di revocare l’aggiudicazione e incamerare la cauzione.
4. Nel caso in cui non si addivenga alla stipula del contratto per fatto della Committente, la Contraente può sciogliersi da ogni impegno con atto comunicato alla Committente senza aver diritto ad alcun rimborso, risarcimento o indennizzo.
5. I termini di durata del contratto decorrono dal 28 gennaio 2022 ovvero, in alternativa, dalla data indicata nel verbale di avvio di esecuzione.
6. Ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice, in caso di urgenza, il contratto può essere stipulato, sotto condizione risolutiva, anche in assenza della documentazione antimafia. In tali casi, ove, nel corso dell’esecuzione del contratto, venga accertata l’esistenza di condizioni ostative alla stipula del contratto, la Committente può risolvere/recedere il contratto.
7. In linea con quanto stabilito dall’art. 8 del d.l.n. 76/2020, le prestazioni oggetto dell’appalto possono essere iniziate prima della stipula del contratto e nelle more delle verifiche dei requisiti di cui all’art. 80. In tali casi e ove a seguito delle verifiche emerga la carenza dei suddetti requisiti in capo all’Appaltatore, lo stesso ha diritto al rimborso delle sole spese sostenute per le prestazioni regolarmente espletate sino al momento della necessaria interruzione del rapporto negoziale.
8. Qualora l’avvio dell’esecuzione delle prestazioni avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa della Committente, l’esecutore può chiedere di recedere dal contratto. In tal caso, l’esecutore, mediante istanza scritta, ha diritto al rimborso delle sole spese contrattuali sostenute e documentate. Qualora l’istanza non venga accolta, l’Esecutore ha diritto ad un compenso per il ritardo, pari all’interesse legale calcolato sull’importo corrispondente alla produzione media giornaliera, determinata

| | |
|---|---|
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE E <i>FULL SERVICE</i> (C.D. O&M) DEL PARCO EOLICO “COSTA DEL PIDOCCHIO” DI PROPRIETA’ DI ENERGIA PULITA S.R.L. CODICE CIG: 89239558A0 | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE NORMATIVA |
|---|---|

sull'importo contrattuale dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di avvio dell'esecuzione del contratto.

Articolo 10 - OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE

1. L'appalto di cui al presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento alla Contraente del servizio di manutenzione e *full service* (O&M) del parco eolico “Costa del Pidocchio” di proprietà di Energia Pulita s.r.l.
2. Le prestazioni oggetto di appalto sono descritte nella Specifica Tecnica Operativa e dovranno essere svolte nel rispetto di tutti i documenti contrattuali indicati all'art. 21, ivi compresa l'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara.
3. Si intendono in ogni caso incluse nell'appalto tutte quelle attività necessarie al fine di eseguire il servizio a regola d'arte così come meglio specificato nella citata specifica tecnica, nel presente Capitolato Speciale di Appalto – Parte Normativa e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'Appaltatore.

Articolo 11 – IMPORTO E DURATA

1. L'importo complessivo dell'appalto stimato “a corpo” ammonta a € _____ (Euro _____) I.V.A. esclusa.
2. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad € 65.600,00
3. La durata del presente contratto di appalto è di n. 5 (cinque) anni, con decorrenza dal 28 gennaio 2022.
4. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, la Committente si riserva la facoltà, al termine della durata contrattuale, di disporre la proroga del contratto stesso per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle successive procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso, l'Appaltatore è tenuto, senza poter vantare alcuna pretesa ad alcun titolo e senza poter sollevare riserve o contestazioni, all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'eventuale proroga agli stessi – o più favorevoli per la Committente – prezzi, patti e condizioni del contratto originario.
5. L'importo offerto dall'Appaltatore si intende, tra l'altro, comprensivo di: spese generali, utili d'impresa, nonché di ogni eventuale altro onere derivante dall'esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto e dell'eventuale fornitura di merce, come meglio indicato nella Specifica Tecnica Operativa. Nel prezzo si intendono compensati anche gli oneri e i costi derivanti sia dalla necessaria adozione di misure eccezionali o impreviste per l'esecuzione delle prestazioni, sia dalla gestione amministrativa dell'appalto.

Articolo 12 – PROROGA E SOSPENSIONE

1. In ragione delle finalità istituzionali che la Committente è tenuta a perseguire e della rilevanza che assumono le prestazioni oggetto di affidamento, in nessun caso lo

| | |
|---|---|
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE E <i>FULL SERVICE</i> (C.D. O&M) DEL PARCO EOLICO “COSTA DEL PIDOCCHIO” DI PROPRIETA’ DI ENERGIA PULITA S.R.L. CODICE CIG: 89239558A0 | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE NORMATIVA |
|---|---|

svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato speciale di appalto potrà essere sospesa dalla Contraente; in tal caso, la Committente ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 24 del presente capitolato speciale.

2. La Contraente, qualora per fatti e circostanze obiettivi imprevisi ed imprevedibili e comunque a lei non imputabili non sia in grado di adempiere nei termini e alle condizioni previsti nel contratto può presentare, per iscritto, motivata istanza di proroga al Direttore dell’Esecuzione entro 24 ore dal verificarsi dell’evento.

La Committente, valutata l’istanza, può concedere una proroga del termine ultimo per eseguire la prestazione, nella misura ritenuta più congrua.

3. Qualora eventi di forza maggiore o fatti imprevisi ed imprevedibili, o ragioni di pubblico interesse o necessità impediscano in via temporanea l’esecuzione delle prestazioni, il Direttore dell’Esecuzione ne ordina la sospensione, anche su istanza motivata presentata con le modalità di cui al precedente comma 2 dall’Appaltatore. In tal caso, l’Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso aggiuntivo o indennizzo per i maggiori oneri derivanti dalla sospensione.

4. La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno determinato l’interruzione dell’esecuzione del servizio. In ogni caso, qualora la sospensione permanga per un periodo di tempo superiore a 90 giorni, la Committente può risolvere il contratto; in tal caso, alla Contraente spetta esclusivamente il pagamento delle prestazioni già eseguite.

5. Le attività riprendono con ordine del Direttore di Esecuzione. Qualora la Contraente ritenga cessate le cause di sospensione, diffida, con le modalità di cui al precedente comma 2, la Committente a far riprendere le prestazioni.

6. Alla presenza della Contraente, il Direttore di Esecuzione redige apposito verbale di sospensione, nel quale indica i motivi della sospensione stessa, le prestazioni già eseguite, quelle che sono sospese e le cautele da adottare affinché la ripresa delle attività possa avvenire senza eccessivi oneri per la Committente.

7. Apposito verbale viene redatto anche in occasione della ripresa della attività.

8. La Committente è sempre in facoltà di disporre, a suo insindacabile giudizio, una sospensione delle attività per un periodo di tempo comunque non superiore ad un decimo della durata del contratto. In tal caso, la sospensione viene comunicata per iscritto alla Contraente, fornendo indicazione anche della data e della modalità di ripresa delle attività. In tal caso, alla Contraente non spetta alcun compenso o indennizzo aggiuntivo per gli eventuali oneri derivanti dalla sospensione.

9. La sospensione, salvo il caso in cui la stessa sia dovuta a cause imputabili all’Appaltatore, comporta il differimento del termine fissato nel contratto per l’ultimazione di esecuzione delle prestazioni.

Articolo 13 - VARIAZIONI

| | |
|---|---|
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE E <i>FULL SERVICE</i> (C.D. O&M) DEL PARCO EOLICO “COSTA DEL PIDOCCHIO” DI PROPRIETA’ DI ENERGIA PULITA S.R.L. CODICE CIG: 89239558A0 | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE NORMATIVA |
|---|---|

1. La Contraente non può, di propria iniziativa, introdurre variazioni o addizioni nello svolgimento del servizio, rispetto alle previsioni contrattuali. Eventuali modifiche potranno essere apportate dalla Contraente solo previo ordine scritto del Diretto dell’esecuzione.
2. Le modifiche apportate dalla Contraente in violazione di quanto previsto al precedente comma 1 non danno titolo ad alcun compenso, rimborso o indennizzo e comportano a carico della Contraente l’obbligo di ripristinare le condizioni iniziali di svolgimento del servizio.
3. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106 del Codice, la Committente ha la facoltà di introdurre, nel corso dell’esecuzione del contratto, le variazioni ritenute necessarie ed aventi ad oggetto le condizioni di svolgimento di servizio, le prescrizioni tecniche, ed eventuali disegni, modelli e campioni, a condizioni che non venga mutato sostanzialmente l’oggetto del servizio.
4. Qualora, pur non mutando sostanzialmente l’oggetto del servizio, le variazioni introdotte dalla Committente comportino un notevole pregiudizio e economico per la Contraente, quest’ultima può richiedere, con una documentata relazione, un equo compenso commisurato ai maggiori oneri. L’equo compenso di cui al presente comma può essere riconosciuto solo ove adeguatamente documentato dal Contraente. In nessun caso, il compenso di cui al periodo precedente può eccedere un decimo dell’importo contrattuale. In via generale, si considerano notevolmente pregiudizievoli le variazioni introdotte dalla Committente che determinano un aumento del prezzo contrattuale in misura superiore ad un decimo dell’originario importo contrattuale.
5. La Committente può ordinare aumenti o diminuzioni alle prestazioni oggetto del servizio entro il limite massimo di un quinto rispetto all’importo contrattuale; in tali casi, la Contraente ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ordinate dalla Committente, agli stessi prezzi e condizioni, senza aver nulla a che pretendere, a titolo di rimborso o risarcimento, oltre il pagamento delle prestazioni effettuate.
6. Le variazioni disciplinate nel presente articolo devono notificarsi, tempestivamente e per iscritto, alla Contraente.
7. Qualora le variazioni di cui la presente articolo comportino la necessità di determinare nuovi prezzi, questi possono essere determinati:
 - a. Raggiungendoli a quelli di materiali consimili compresi nel contratto;
 - b. Desumendoli dalle tariffe eventualmente richiamate nel contratto;
 - c. Ricavandoli in base ad una nuova analisi di mercato.

I nuovi prezzi determinati ai sensi delle precedenti lettere b) e c) sono soggetti al ribasso d’asta offerto dalla Contraente.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra le parti. In caso di disaccordo, la Contraente non può, in ogni caso, rifiutarsi di eseguire le prestazioni.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, trova applicazione l’art. 106 del Codice.

| | |
|---|---|
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE E <i>FULL SERVICE</i> (C.D. O&M) DEL PARCO EOLICO “COSTA DEL PIDOCCHIO” DI PROPRIETA’ DI ENERGIA PULITA S.R.L. CODICE CIG: 89239558A0 | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE NORMATIVA |
|---|---|

Articolo 14 – CONTESTAZIONI DELLA CONTRAENTE

1. Qualora la Contraente intenda sollevare contestazioni legate all’esecuzione del contratto è tenuta a:

- a) formulare ed indicare, a pena di decadenza, in modo specifico e dettagliato le ragioni sulle quali le contestazioni, pretese o richieste si fondano;
- b) precisare, a pena di decadenza, quali siano le conseguenze sul piano economico ed indicare con precisione l’esatto ammontare della somma che ritenga gli sia dovuta.

Le contestazioni, pretese e richieste devono essere inviate per lettera a.r. ovvero fax ovvero pec alla Committente entro il termine di quindici giorni dal momento in cui fatti e circostanze su cui esse si fondano sono divenuti conoscibili alla Contraente. Nel caso in cui non vengano rispettati le modalità e i termini di cui al presente articolo, la Contraente decade da ogni suo diritto di farle valere successivamente.

2. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, la Committente comunicherà le proprie determinazioni al riguardo. Nel caso in cui le determinazioni della Committente escludano, anche solo in parte, il riconoscimento delle somme richieste, la Contraente è tenuta, a pena di decadenza, a rinnovare la domanda con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

3. La presentazione di eventuali contestazioni non autorizza, in nessun caso, la Contraente a sospendere l’esecuzione delle prestazioni. Si applica l’art. 14, comma 1 del presente capitolato speciale.

Articolo 15 - SUBAPPALTO

1. Il subappalto è disciplinato dall’articolo 105, del Codice e s.m.i. e sarà ammesso entro i limiti stabiliti dalla disciplina vigente, tenendo anche in considerazione i recenti orientamenti espressi dalla Corte di Giustizia Europea.

2. In caso di subappalto, le Concorrenti all’atto dell’offerta o all’atto dell’affidamento, devono indicare i servizi che intendono subappaltare o concedere in cottimo.

3. Nel caso di subappalto, gli emolumenti a favore del subappaltatore o del cottimista per i servizi dagli stessi eseguiti saranno corrisposti direttamente dai soggetti aggiudicatari; la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite esclusivamente nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del Codice. In ogni caso, il pagamento diretto può avvenire solo previa apposita richiesta scritta pervenuta alla Committente via PEC prima del relativo pagamento, anche in considerazione della necessità di conoscere le modalità attraverso cui poter effettuare i pagamenti. Di conseguenza, in caso di mancata richiesta, il pagamento effettuato alla Contraente anche in relazione alle prestazioni del subappaltatore ha comunque effetto pienamente liberatorio per la Committente nei confronti del subappaltatore, rispetto al quale rimarrà obbligata

| | |
|---|---|
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE E <i>FULL SERVICE</i> (C.D. O&M) DEL PARCO EOLICO “COSTA DEL PIDOCCHIO” DI PROPRIETA’ DI ENERGIA PULITA S.R.L. CODICE CIG: 89239558A0 | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE NORMATIVA |
|---|---|

esclusivamente la Contraente stessa che, con la sottoscrizione del contratto, manleva espressamente la Committente da qualsiasi pretesa dei subappaltatori.

4. Nei contratti di subappalto deve essere inserita una apposita clausola che impone il rispetto degli obblighi inerenti la tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 nei rapporti tra Appaltatore e subappaltatori.

5. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Articolo 16 - RESPONSABILITÀ DELLA CONTRAENTE

1. Oltre alle specifiche responsabilità individuate nella Specifica Tecnica Operativa e negli altri documenti contrattuali, l’Appaltatore è, in ogni caso, soggetto alle responsabilità disciplinate dal presente articolo.

2. Sarà obbligo della Contraente adottare a sua cura e spese, nell’esecuzione del servizio, compreso il trasporto, i provvedimenti e le cautele necessarie sia per garantire l’incolumità del personale addetto e dei terzi e sia per evitare qualsiasi danno a beni pubblici o privati.

3. Resta pertanto fermo e convenuto che la Contraente assumerà – con effetto liberatorio per la Committente - ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di incidenti che possano accadere per qualsiasi causa alle persone o a cose, anche se estranee all’oggetto dell’appalto, nel corso dell’espletamento del servizio ed in dipendenza da esso.

4. Dalla suddetta responsabilità si intende sollevata la Committente e il suo personale.

Articolo 17 - OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE

1. La Contraente è obbligata:

- a.** ad eseguire le prestazioni entro i termini e con le modalità stabiliti dalla Specifica Tecnica Operativa, dagli Ordini di Esecuzione e dall’offerta tecnica presentata in gara dall’Appaltatore;
- b.** a porre in essere, con tempestività, ogni adempimento prescritto dalla Committente, conseguentemente alla rilevazione di difetti o imperfezioni o difformità nell’esecuzione delle prestazioni;
- c.** a garantire che i prodotti siano conformi alla normativa di riferimento vigente in materia;
- d.** ad eseguire le prestazioni senza interferire o recare interruzioni allo svolgimento dell’attività lavorativa della Committente.

2. Indipendentemente da quanto disposto ai capi precedenti ed a loro integrazione e maggior chiarimento, competono alla Contraente, in quanto tale, i seguenti obblighi e relativi oneri di spesa:

- a.** eseguire regolarmente tutte le prestazioni descritte e richiedere alla Committente tempestive disposizioni per le particolarità che si dovessero

| | |
|---|---|
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE E <i>FULL SERVICE</i> (C.D. O&M) DEL PARCO EOLICO "COSTA DEL PIDOCCHIO" DI PROPRIETA' DI ENERGIA PULITA S.R.L. CODICE CIG: 89239558A0 | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE NORMATIVA |
|---|---|

incontrare e che eventualmente non risultassero dai documenti contrattuali;

- b. predisporre le attrezzature ed i mezzi d'opera normalmente occorrenti per l'espletamento della prestazione commissionata.

Articolo 18 - ONERI DELLA COMMITTENTE

1. Compete alla Committente il pagamento dell' I.V.A..

CAPO III - DISPOSIZIONI ECONOMICHE

Articolo 19 –REVISIONE DEL PREZZO

1. Nel prezzo offerto sono compresi e compensati tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme e prescrizioni contenute e richiamate nel presente Capitolato speciale di appalto e nel capitolato speciale di appalto tecnico/prestazionale e gli oneri connessi al trasporto ed allo scarico della merce nei siti indicati dalla Committente.
2. La Contraente riconosce espressamente che tali prezzi sono remunerativi.
3. I corrispettivi sono fissi ed immutabili per tutta la durata del contratto. E' esclusa ogni forma di revisione dei corrispettivi in deroga all'art. 1664 c.c. È tuttavia prevista una revisione periodica del prezzo, decorso il primo anno di contratto. In particolare, i corrispettivi saranno adeguati con riferimento alla variazione dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto al 1° dicembre dell'anno precedente, nel solo caso di variazioni superiori al 10% (dieci per cento) e nei limiti del 50% (cinquanta per cento) della sola variazione eccedente il 10% (dieci per cento) medesimo. Nulla sarà dovuto nel caso di variazione contenuta entro il limite del 10% (dieci per cento).
4. E' escluso ogni altro meccanismo di revisione o adeguamento del corrispettivo contrattuale.

Articolo 20 - PENALI

1. Ferme rimanendo le specifiche penalità previste nel Contratto e nella Specifica Tecnica Operativa, l'inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni e prescrizioni riportate nella citata Specifica Tecnica, nel Contratto o nel presente capitolato, nonché delle direttive impartite dalla Committente, determina la facoltà per quest'ultima di procedere con l'applicazione di una penale di € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00), salvo il diritto della Committente alla risoluzione del contratto. La penale di cui al presente comma non si cumula con le altre penali disciplinate dal presente documento o dalla Specifica Tecnica Operativa in relazione al medesimo evento o condotta dell'Appaltatore.
2. L'importo delle penali, per qualsiasi motivo comminate, entro i limiti stabiliti dalle norme di riferimento, verrà applicato, di volta in volta, previa relazione del tecnico della Committente incaricato, dandone semplice comunicazione per iscritto alla Contraente; in

| | |
|---|---|
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE E <i>FULL SERVICE</i> (C.D. O&M) DEL PARCO EOLICO “COSTA DEL PIDOCCHIO” DI PROPRIETA’ DI ENERGIA PULITA S.R.L. CODICE CIG: 89239558A0 | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE NORMATIVA |
|---|---|

tutti i casi, la penale sarà detratta, a semplice richiesta scritta della Committente, dal pagamento successivo alla data di formalizzazione della contestazione.

3. Qualora l'importo complessivo delle penali applicate superi il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto, addebitando al Contraente gli eventuali maggiori costi ed ogni altro danno provocato dalla risoluzione stessa.

CAPO IV - CAUZIONI – GARANZIE - ASSICURAZIONI

Articolo 21 – CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURA ASSICURATIVA

- 1.** La Contraente dovrà costituire una cauzione definitiva, così come statuito dall'articolo 103 del Codice.
- 2.** La Contraente è tenuta altresì a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Committente da tutti i rischi di responsabilità civile per danni a terzi e che dovrà avere validità pari a tutta la durata dell'appalto sino all'emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni, per un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per evento (Euro cinquemilioni/00).

Articolo 22 –RIFIUTO DELLA CONSEGNA

- 1.** Nel caso in cui le prestazioni fornite non corrispondano a quelle indicate negli atti contrattuali, la Committente si riserva la facoltà di rifiutare le prestazioni; in alternativa, in relazione alla natura e all'entità dei vizi riscontrati, la Committente può procedere all'applicazione di congrue riduzioni di prezzi. La parte rifiutata non verrà contabilizzata tra i compensi spettanti alla Ditta Appaltatrice.
- 2.** In caso di urgenza, la Committente si riserva la facoltà di eseguire direttamente le prestazioni necessarie; in questo caso, le spese sono interamente a carico della Contraente.
- 3.** La sostituzione dei prodotti può essere richiesta anche nel caso in cui i vizi dei materiali forniti vengano scoperti successivamente alla consegna.
- 4.** Resta ferma la facoltà della Committente di risolvere il contratto.

CAPO V - RISOLUZIONE E RECESSO

Articolo 23 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 1.** La Stazione Appaltante ha facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui l'Appaltatore sospenda l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto senza giustificato motivo, accertato dalla Committente, per un periodo superiore a giorni 5 (cinque).
- 2.** La Committente adotta il modello di organizzazione, gestione e controllo disciplinato dal D.Lgs. 231/2001. La Contraente è tenuta a prendere visione di tale Modello e ad

| | |
|---|---|
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE E <i>FULL SERVICE</i> (C.D. O&M) DEL PARCO EOLICO “COSTA DEL PIDOCCHIO” DI PROPRIETA’ DI ENERGIA PULITA S.R.L. CODICE CIG: 89239558A0 | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE NORMATIVA |
|---|---|

adeguarsi e ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dallo stesso. La Contraente è altresì consapevole che l’inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del Modello comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto in forza del quale la Committente sarà legittimata a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice civile.

Articolo 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fatta salva ogni diversa previsione contrattuale e ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto, la Stazione Appaltante è in facoltà di risolvere il Contratto, oltre che nelle ipotesi di cui all’art. 108 del Codice, qualora sussistano contestazioni, pretese o richieste in corso di esecuzione, si verifichi anche una soltanto delle situazioni di cui ai seguenti punti:

- a) affidamento in subappalto senza la preventiva autorizzazione di tutto o di parte dell’oggetto del Contratto ovvero cessione del Contratto medesimo;
- b) fornitura di materiali od esecuzione di prestazioni non rispondenti alle condizioni contrattuali;
- c) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che disponga l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs n. 159 del 2011 e s.m.i., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati tali da incidere sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché per frodi nei riguardi del Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al Contratto;
- d) qualora l’Appaltatore si renda colpevole di frode e di inadempienze gravi tali da compromettere la buona riuscita dell’esecuzione delle prestazioni e lo svolgimento delle stesse oltre il termine fissato;
- e) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta un’informativa prefettizia ai sensi della vigente disciplina antimafia;
- f) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia stata emessa una misura interdittiva, ai sensi dell’art. 9, comma 2 lettere a), b) e c) del d.Lgs. n. 8 giugno 2001, n. 231;
- g) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia stata accertata la grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro, ovvero delle misure generali previste dalle vigenti normative in materia di salute dei lavoratori e di tutela ambientale;
- h) quando il documento di regolarità contributiva segnali inadempienze contributive per due volte consecutive, previa contestazione degli addebiti e assegnazione all’Appaltatore di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
- i) quando la Stazione Appaltante accerti che comportamenti dell’Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- j) qualora, da evidenze consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di

| | |
|---|---|
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE E <i>FULL SERVICE</i> (C.D. O&M) DEL PARCO EOLICO “COSTA DEL PIDOCCHIO” DI PROPRIETA’ DI ENERGIA PULITA S.R.L. CODICE CIG: 89239558A0 | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE NORMATIVA |
|---|---|

rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatario e l’impresa aggiudicatrice;

- k) ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 – bis c.p., 319 – ter c.p., 319 – quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.;
- l) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell’esecuzione delle prestazioni riguardo ai tempi di esecuzione o, quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- m) perdita dei requisiti indicati in sede di partecipazione alla gara;
- n) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
- o) violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico della Stazione Appaltante;
- p) mancata informativa alla Committente in ordine ai subcontratti stipulati.

2. La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto allorquando risultino irrogate penali per un importo superiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale.

3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la risoluzione sarà disposta unilateralmente dalla Stazione Appaltante e comunicata con nota raccomandata a.r. o pec senza necessità di ulteriori formalità.

4. Con la risoluzione verrà disposto l’incameramento della cauzione definitiva; resta salvo, in ogni caso, il diritto all’ulteriore risarcimento del danno.

5. Nell’ipotesi di risoluzione del Contratto, il Committente è in facoltà di far eseguire le prestazioni dovute da altra impresa, in danno dell’Appaltatore inadempiente, al quale è addebitato il maggior costo sostenuto dal Committente rispetto a quello previsto per l’esecuzione del Contratto risolto. In ogni caso, l’esecuzione in danno non esonera l’Appaltatore dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno determinato la risoluzione.

Articolo 25 - RECESSO PER VOLONTÀ DELLA COMMITTENTE

1. Trova applicazione quanto previsto dal c.c.

CAPO VI - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 26 - ANTIMAFIA E ANTICORRUZIONE

1. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., l’Appaltatore prende atto che l’esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata dell’appalto.

| | |
|---|---|
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE E <i>FULL SERVICE</i> (C.D. O&M) DEL PARCO EOLICO “COSTA DEL PIDOCCHIO” DI PROPRIETA’ DI ENERGIA PULITA S.R.L. CODICE CIG: 89239558A0 | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE NORMATIVA |
|---|---|

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di verificare, per tutta la durata del contratto, la permanenza dei requisiti contemplati dalle disposizioni antimafia per l’affidamento delle prestazioni previste dal contratto stesso.

2. L’Appaltatore si impegna, comunque a comunicare immediatamente alla Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., quanto di seguito riportato:

- a.** eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi successivamente alla stipula del contratto nei riguardi della Società stessa ovvero dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011;
- b.** ogni modificazione intervenuta relativamente alla rappresentanza legale e agli altri soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011;
- c.** ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del contratto con la dichiarazione resa ai fini dell’art. 1 del DPCM 11.05.1991 n. 187;
- d.** ogni altra comunicazione eventualmente prevista dalla legislazione antimafia, anche ove intervenuta successivamente alla stipula del contratto.

3. L’Appaltatore rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo prende atto che, ove nel corso del contratto fossero emanati provvedimenti interdittivi prevista dalla disciplina antimafia, il contratto di appalto si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 27 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Contraente riconosce espressamente a proprio carico l’obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e, per effetto della sottoscrizione del contratto assume espressamente tutti gli obblighi di cui alla predetta Legge 136/2010 e s.m.i..

2. In applicazione dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Contraente è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; inoltre, in tutti i pagamenti da effettuarsi con gli strumenti indicati dalla citata legge, dovrà essere riportato il Codice CIG relativo all’appalto.

3. Gli obblighi di tracciabilità devono essere osservati anche dai subappaltatori e dai subcontraenti; a tal proposito, i sub contratti devono contenere un’apposita clausola dei suddetti obblighi.

4. Fatta salva ogni diversa previsione contrattuale e/o della normativa applicabile, la Stazione Appaltante, mediante dichiarazione unilaterale da eseguirsi con lettera A/R ha diritto di risolvere il contratto d’appalto e di procedere all’esecuzione d’ufficio del medesimo qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., nel rispetto dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i..

| | |
|---|---|
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE E <i>FULL SERVICE</i> (C.D. O&M) DEL PARCO EOLICO “COSTA DEL PIDOCCHIO” DI PROPRIETA’ DI ENERGIA PULITA S.R.L. CODICE CIG: 89239558A0 | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE NORMATIVA |
|---|---|

Articolo 28 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. L’Appaltatore è obbligato al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, oltre a quanto espressamente indicato nella Specifica Tecnica Operativa e nel DUVRI.

Articolo 29 - TUTELA DEI LAVORATORI

1. Nell’esecuzione dell’appalto, la Contraente si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in materia di protezione dell’impiego e condizioni di lavoro applicabili. La Contraente dovrà precisare che nel redigere l’offerta abbia tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro.

2. In caso di inottemperanza degli obblighi nel presente articolo, accertati dalla Stazione Appaltante o segnalati dall’Ispettorato del Lavoro, sarà notificata al Contraente l’inadempienza accertata, provvedendo a una ritenuta sui pagamenti. La ritenuta sarà dello 0,5% sull’importo delle fatture emesse, se l’appalto è in corso di esecuzione, ovvero si potrà provvedere alla sospensione del pagamento del saldo, se l’appalto è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. Il pagamento al Contraente delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato dall’Ispettorato del Lavoro che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, il Contraente non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà titolo al risarcimento di danni. La Stazione Appaltante disporrà il pagamento, a valere sulle ritenute suddette, di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti Assicurativi che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

3. La Contraente si impegna ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e anche quelle che eventualmente venissero emanate durante l’Appalto, in materia di assunzione della mano d’opera in genere. Gli oneri inerenti agli obblighi suddetti sono a carico del Contraente e si intendono compensati, quali oneri di contratto, nell’importo contrattuale.

4. Ove tenuta ai sensi dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, la Contraente è obbligata a produrre alla Committente, secondo le modalità e i termini di cui al citato art. 17-bis, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del d.P.R. n. 600/973, 50, comma 4, del D.Lgs. n. 446/1997, e 1, comma 5, del D.Lgs. n. 360/1998, trattenute ai lavoratori, anche dei subappaltatori, direttamente impiegati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento.

Nel caso di cui al presente comma, la Contraente è inoltre tenuta a trasmettere alla Committente, sempre secondo le modalità e i termini di cui al citato art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, un elenco nominativo di tutti i lavoratori (anche dei subappaltatori), identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione del Contratto, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione del servizio oggetto di affidamento, l’ammontare della retribuzione corrisposta al

| | |
|---|---|
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE E <i>FULL SERVICE</i> (C.D. O&M) DEL PARCO EOLICO “COSTA DEL PIDOCCHIO” DI PROPRIETA’ DI ENERGIA PULITA S.R.L. CODICE CIG: 89239558A0 | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE NORMATIVA |
|---|---|

dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Gli obblighi di cui al presente comma non trovano comunque applicazione ove ricarrano i presupposti di cui al comma 5 dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997.

Articolo 30 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) la Concorrente dichiara di essere informata che i dati personali che la riguardano sono suscettibili di trattamento da parte della Committente e di aver preso visione della relativa informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”), prestando il consenso al trattamento dei dati personali necessari per le finalità di cui alla presente procedura di gara.
2. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali, della legislazione fiscale e degli obblighi di legge relativi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto.
3. La Committente garantisce che i dati personali saranno trattati per le finalità suindicate, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e con tutela della riservatezza e dei diritti della Contraente.

Articolo 31 - TASSE E IMPOSTE

1. Le spese di registrazione del contratto, nonché ogni spesa fiscale presente e futura ad esso attinente, anche se non espressamente richiamata nel presente Capitolato, saranno a completo carico della Contraente, ad eccezione dell’I.V.A., che sarà invece a carico della Committente.

CAPO VII - CONTROVERSIE

Articolo 32 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti non sospenderà l’esecuzione delle obbligazioni comunque assunte con il presente atto. Le parti si impegnano ad esprimere, con la migliore volontà, ogni tentativo di amichevole composizione e il Responsabile del Procedimento può attivare le procedure di accordo bonario o transazione di cui agli articoli nn. 205, 206 e 208 del Codice.
2. Il foro competente per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente atto, sia in corso d’opera che al termine delle attività, sarà quello di Roma. Le parti convengono che l’oggetto del presente appalto sia regolato dalle norme dell’Ordinamento giuridico italiano.

| | |
|---|---|
| SERVIZIO DI MANUTENZIONE E <i>FULL SERVICE</i> (C.D. O&M) DEL PARCO EOLICO “COSTA DEL PIDOCCHIO” DI PROPRIETA’ DI ENERGIA PULITA S.R.L. CODICE CIG: 89239558A0 | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE NORMATIVA |
|---|---|

3. È esclusa la competenza arbitrale.